

SCRITTURA PRIVATA

Tra Acquedotto Pugliese S.p.A. (nel seguito **AQP**), con sede legale in Bari alla Via Cognetti n.36 - C.F. e P.Iva 00347000721, in persona del Direttore Ricerca Sviluppo e Attività Internazionali, Dott. Nicola Di Donna, che interviene nel presente atto in forza procura speciale a rogito del notaio Fabio Mori di Bari del 13 novembre 2019, repertorio n. 631, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari il 15 novembre 2019 al n. 18221/1T, conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, da una parte

E

La Società CAM - Consorzio Agroenergetico Mediterraneo (nel seguito **contraente**) con sede legale in San Pancrazio Salentino alla via San Donaci n. 75 C.F. e P.Iva 02241570742, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante pro tempore sig. Lillo Tommaso, dall'altra

PREMESSO CHE

- a. Nell'ambito del progetto di "*Sperimentazione produzione gessi di defecazione in linea depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia – Progetto Ronsas*" ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con Determina n. 103 del 15/05/2018 per un importo complessivo di € 947.500, nonché nell'ambito delle finalità del P.O. FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI, Azione 6.4 - Attività 6.4.1 "*Sostegno all'introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico*", Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche AQP S.p.A.), con sede legale in Bari, alla Via Cognetti n. 36 – CAP 70121, intende promuovere sul territorio l'incentivazione dell'uso in agricoltura di fertilizzante correttivo dei suoli agrari (gesso di defecazione da fanghi).
- b. Nello specifico, AQP S.p.A. intende sperimentare la produzione di un fertilizzante correttivo dei suoli agrari (gesso di defecazione da fanghi), così come individuato dal Decreto Mipaaf del 28 giugno 2016, che modifica il D. Lgs. 75/2010 in materia di fertilizzanti mediante l'inserimento nell'Allegato 3), con il nr. 23), al punto 2.1. Correttivi calcici magnesiaci,

analizzando e valutando, in un contesto operativo reale, la fattibilità tecnico-economica di un innovativo sistema di trattamento in linea dei fanghi biologici;

c. AQP, valutando le ricadute del progetto estremamente utili nell'ambito sia dell'economia del territorio che della gestione sostenibile del S.I.I., ha proceduto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, all'espletamento di un'indagine di mercato, il cui avviso della manifestazione d'interesse si intende parte integrante della presente scrittura, finalizzata all'individuazione di soggetti interessati all'utilizzo del prodotto, ceduto a titolo gratuito, con il riconoscimento di un rimborso forfetario delle spese sostenute per l'impiego e per le valutazioni post-impiego;

d. all'esito della manifestazione di interesse è stato individuato il contraente Società CAM - Consorzio Agroenergetico Mediterraneo il quale, attraverso il proprio legale rappresentante, ha dichiarato che i fondi agricoli per l'utilizzo del fertilizzante correttivo (gesso di defecazione da fanghi) saranno messi a disposizione dalle aziende consorziate/convenzionate e che tali terreni, per estensione dei suoli e per tipologia di coltivazioni esistenti, sono in grado di garantire l'utilizzo dell'intero quantitativo annuo prodotto dai depuratori di Foggia e Barletta, pari a circa 21.575 tonnellate, nonché il ritiro giornaliero di un quantitativo pari ad almeno 57/ton di gesso prodotto;

e. che il medesimo Consorzio ha altresì garantito la possibilità di stoccare temporaneamente il gesso di defecazione ritirato all'interno di idoneo capannone industriale, impegnandosi all'organizzazione del servizio logistico dal ritiro, all'eventuale stoccaggio temporaneo e allo spandimento diretto del fertilizzante nei suoli agricoli all'uopo individuati;

f. che il Consorzio, come da bando, ha prodotto idonea Relazione Tecnica agronomica redatta da tecnico abilitato avente contenuti assimilabili a quelli del "piano di utilizzazione agronomica (PUA)", al solo scopo di consentire a tutte le Parti di tracciare in modo trasparente le modalità di svolgimento e gli esiti delle campagne di utilizzazione agronomica, per consentire la raccolta, la diffusione e l'utilizzo dei relativi dati a fini di sperimentazione e studio.

g. che, pertanto, le Parti intendono utilizzare tale documento a scopo puramente gestionale, senza con ciò voler richiamare o effettuare rinvio alle norme che regolano il "piano di utilizzazione agronomica" nel contesto vigente;

Tanto esposto le parti, come richiamate e rappresentante in atti, convengono quanto segue.

1. PREMESSE



Le premesse e l'invito alla manifestazione di interesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della presente scrittura afferisce l'impegno a mettere a disposizione, senza corrispettivo alcuno e per la durata del contratto, i fondi agricoli da parte delle Aziende consorziate/convenzionate, di cui all'elenco riportato nella Relazione Tecnica prodotta dalla società SVS Srl, consorziata della CAM e incaricata di svolgere i servizi tecnico-agronomici necessari per la programmazione e l'effettuazione delle attività di spandimento. Per l'individuazione dei terreni agricoli, particella catastale, tipo di coltura praticata, superficie, titolo di possesso, mappali interessati, oltre che per le caratteristiche dei terreni, bilancio di materia e modalità tecnico-gestionale dell'attività di accumulo temporaneo del prodotto gesso di defecazione, si fa espresso rinvio alla suddetta Relazione Tecnica.

Di dette aree catastalmente indeterminate in atti il contraente si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne AQP in ordine alla inesistenza di diritti e/o pesi in favore di terzi.

AQP si impegna a garantire che la qualità del prodotto "gesso di defecazione da fanghi", nome commerciale "Biosolfato", risponda ai parametri normativamente e tecnicamente individuati per i fertilizzanti correttivi dei suoli agrari dal Decreto Mipaaf del 28 giugno 2016, che modifica il D. Lgs. 75/2010 in materia di fertilizzanti mediante l'inserimento nell'Allegato 3), con il nr. 23), al punto 2.1. Correttivi calcici magnesiaci, attraverso l'effettuazione di analisi di caratterizzazione. Tali analisi saranno effettuate prima dell'effettuazione del primo carico di materiale e, successivamente, per lotti da 100 tonnellate di prodotto.

Per le fasi di interazione tra le Parti nelle operazioni di predisposizione del prodotto per il carico, carico e avvio ai terreni individuati, ove necessario le Parti si impegnano ad elaborare congiuntamente e condividere regole gestionali volte a garantire la corretta esecuzione del contratto. Le stesse saranno considerate parte integrante della presente scrittura.

3. ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Sono a cura e spesa del contraente:

1. le incombenze di prelievo, trasporto a norma di legge ed impiego sul proprio fondo agricolo fertilizzante correttivo dei suoli agrari (gesso di defecazione da fanghi), prodotto in via sperimentale da AQP;



2. l'utilizzo ed impiego a norma di legge del fertilizzante correttivo dei suoli agrari (gesso di defecazione da fanghi), prodotto in via sperimentale da AQP;

3. la redazione da parte di soggetto qualificato di indagini pedo-agronomica dei suoli post impiego, in cui sia valutata l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture, il quale elaborato resterà nella disponibilità esclusiva di AQP. Tra l'altro dovranno essere considerati:

- le caratteristiche chimico – fisiche dei suoli;
- il periodo di applicazione ed efficienza di utilizzazione;
- la presenza dei metalli pesanti nei suoli;

4. le incombenze di eventuale smaltimento e/o conferimento a norma di legge di quantitativi di fertilizzante correttivo dei suoli agrari (gesso di defecazione da fanghi), prodotto in via sperimentale da AQP, non impiegato che dovesse residuare alla scadenza del presente contratto.

5. il contraente si impegna a manlevare e tenere indenne AQP da ogni responsabilità e/o incombenza ove dall'esecuzione del presente contratto possano derivare danni a cose e/o persone.

6. resta ad esclusivo carico del contraente di osservare la normativa vigente in materia di impiego di fertilizzanti, di sicurezza sul posto di lavoro, di regolarità contributiva, retributiva e corrispettiva di eventuale personale e/o collaboratori esterni eventualmente commissionati per l'esecuzione del contratto.

7. il contraente riconosce il diritto di AQP di potere esercitare in ogni momento il potere di verifica e controllo dell'attività in essere, di potere richiedere l'accesso alle aree al fine di eseguire sopralluoghi in contraddittorio.

4. DURATA ED EFFICACIA

Il presente contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al termine delle attività previste per l'attuazione del progetto "Ronsas", stabilita al 31 dicembre 2021, salvo eventuali ulteriori proroghe concesse da parte dell'Ente Regione Puglia. In tal caso, AQP si riserva la possibilità, di prorogare il presente contratto agli stessi patti e condizioni, per la durata prevista, previo semplice scambio di corrispondenza PEC o a mezzo raccomandata a.r. tra le parti da inoltrare entro giorni 15 prima dalla data di scadenza naturale.

E' escluso il rinnovo tacito.

5. RISTORO SPESE E FATTURAZIONE

Al contraente AQP riconoscerà soltanto un importo predeterminato a *forfait* di Euro19/ton., al netto dell'IVA, a titolo di ristoro a fronte delle spese sostenute per il trasporto, utilizzo e stoccaggio ritenute ammissibili. L'importo presumibile del contratto è stimato in €. 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00).

In particolare le spese ammissibili oggetto di rimborso sono:

- Gestione logistica e fornitura cassoni all'interno del depuratore
- Costo per il trasporto presso le aziende agricole
- Costo per lo spandimento e aratura nei terreni agricoli
- Costo per l'accumulo temporaneo
- Relazione piani fertilizzazione agronomici, consulenze professionali
- spese amministrative e/o autorizzative,

Al soggetto verrà corrisposta una quota a misura del 70% del contributo a seguito del ritiro del fertilizzante, a copertura delle spese operative per le valutazioni pre-impiego, per la logistica del ritiro del fertilizzante, per il trasporto presso le aziende agricole, per lo spandimento e aratura nei terreni agricoli, per l'accumulo temporaneo.

Il saldo finale verrà suddiviso per le annualità previste dal contratto e la quota parte annua verrà corrisposta annualmente, ovvero alla fine del contratto nel caso di un solo anno, a seguito di presentazione di apposita relazione tecnico-agronomica, a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, laureato o no, iscritto all'albo professionale, che deve illustrare le risultanze pedo-agronomiche dell'utilizzo del prodotto mediante un'analisi post impiego, avendo anche cura di valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e indicazioni specifiche inerenti l'andamento colturale e relativa asportazione, il quale resterà nella esclusiva disponibilità di AQP.

I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura da parte di AQP.

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. L'eventuale inadempimento degli obblighi suesposti costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.



Alla data di sottoscrizione del presente contratto il contraente che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, indica il seguente conto corrente bancario dedicato cui convogliare tutti i pagamenti afferenti il presente contratto, conto corrente acceso presso MPS S.P.A., IBAN IT 70 J 01030 04016 000001870304.

Resta onere del contraente comunicare tempestivamente e per iscritto ad AQP ogni eventuale modifica dei dati finanziari, con esclusione di ogni responsabilità di AQP in merito.

7. RISERVATEZZA

Tutti gli elementi, dati, informazioni, ed in qualunque formato digitale o analogico che AQP metterà a disposizione del contraente per l'esecuzione del contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, hanno carattere riservato e non potranno essere riprodotti e/o divulgati a terzi se non ai fini del singolo contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Sin da ora sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, reti e nodi idrici, fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.



Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso il contraente che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto.

il presente accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le parti eleggono Bari quale foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.



La parte ricevente e la parte divulgante, si impegnano espressamente a manlevare e tenere l'altra parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

8. VARIAZIONI E DIVIETO DI CESSIONE

E' esclusa la cessione del contratto, anche se parziale.

Il contratto potrà essere modificato solo per iscritto e previa concorde intesa tra le parti.

9. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE

E' a carico di AQP l'I.V.A. dovuta sul rimborso forfettario.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto, ove previste, sono a carico del contraente.

Le tasse, le imposte, le licenze e i tributi connessi all'espletamento del contratto sono a carico del contraente.

L'AQP non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del contraente che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte del contraente rispetto all'esecuzione a regola d'arte degli obblighi derivanti dal contratto e dalle condizioni generali della manifestazione di interesse e dell'accordo di riservatezza, AQP potrà pronunciare la risoluzione anticipata in danno del contraente medesimo, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno e a trattenere la corresponsione del rimborso forfettario.

Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più oneroso l'espletamento del servizio, il contraente deve notificare all' AQP la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla constatazione, da parte di AQP delle imprevedibili difficoltà di esecuzione. In tal caso il contraente ha il diritto esclusivamente al pagamento del rimborso forfettario in ragione della quota di spese ammissibili che abbia documentato avere già sostenuto.



A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, il contraente si impegna ad interrompere le attività oggetto del servizio. In ogni caso le attività si considerano interrotte a partire da tale data.

Le parti riconoscono il diritto di AQP di potere recedere anticipatamente ed in ogni momento, previo avviso scritto entro giorni 15 prima dalla data prevista per il recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno.

11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- Manifestazione di interesse richiamata al punto c) del presente contratto;
- Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), redatto conformemente alle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (CBPA) con i contenuti richiamati nella manifestazione di interesse di cui al precedente alinea.

12. RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Bari, 14 maggio 2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO AGROENERGETICO
MEDITERRANEO


(Tommaso Lillo)

AGROENERGETICO MEDITERRANEO

Via San Donaci, 75

72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

P. IVA 02241570742



IL PROCURATORE SPECIALE DI
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

(Nicola Di Donna)
